



SE PUNIRE, SE ABROGARE: LA RISERVA DI LEGGE PENALE “RAFFORZATA”
(DALLA SENTENZA N. 5/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE)*

di

Daniela Falcinelli

*(Ricercatore di Diritto penale
Università degli Studi di Perugia)*

28 marzo 2014

Sommario: **1.** Introducendo la questione: sulla fonte del diritto penale ex art. 25, comma 2, Cost., sino alla svolta della Corte cost. n. 5/2014; **2.** La “forza della legge” nella vicenda abrogativa della fattispecie di associazione militare a fine politico; **2.1.** In premessa, ancora sulla rilevanza ed ammissibilità del sindacato su norme penali favorevoli; **3.** La riserva di legge “rafforzata”: l’art. 76 Cost. a garante della “legalità penale parlamentare”; **3.1.** Dalla natura “parlamentare” della riserva alla rilettura della sua “tendenziale assolutezza”: l’equiparabilità di decreto legislativo e fonte subordinata.

1. Introducendo la questione: sulla fonte del diritto penale ex art. 25, comma 2, Cost., sino alla svolta della Corte cost. n. 5/2014

La storia della legalità penale, grimaldello di garanzia del *cives* e portato del pensiero illuministico, è la storia di un continuo “perfezionamento” dei confini - per fonte e contenuto - del potere cui spetta la scelta dei fatti da punire e delle correlate sanzioni¹.

Apprendo una stretta finestra sull’epoca moderna, il principio in parola si trova enunciato nel codice penale del ’30, all’art. 1, negli stessi termini dell’art. 1, comma 1, del previgente codice Zanardelli: qui concede al monopolio legislativo la scrittura della norma penale. Il

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Per un efficace *excursus* sull’origine ed evoluzione storica del principio di legalità, si rinvia ai contributi rinvenibili in AA.VV., *Principio di legalità e diritto penale* (per Mario Sbriccoli), in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2007.

mantenimento del principio di riserva di legge, di matrice liberale, (anche) in epoca fascista, riflette così la comune affermazione del suddetto primato tanto negli ordinamenti liberal-democratici, sulla base del principio di separazione dei poteri, quanto in quelli democratico-popolari, ancorché sulla base dell'opposto principio dell'"unità dei poteri"². Va pur detto che al *deficit* democratico caratterizzante il potere legislativo al tempo del varo della vigente codificazione penale, e che connotava la stessa fonte di primo livello, andava misurata in aggiunta la possibilità di derogare al principio della riserva di legge a mezzo di un (disinvolto) rinvio alle fonti secondarie³, ipotesi pacificamente ammessa in regime di costituzione flessibile⁴.

Con l'avvento della Costituzione repubblicana, il principio di riserva di legge, per come forgiato dall'art. 25, comma 2, Cost., trova radicalmente innovato il suo ruolo: esso diventa un eterolimita per il legislatore, tenuto all'adempimento di un obbligo (positivo) di integrale formulazione della fattispecie, non più delegabile ai poteri normativi secondari⁵; diventa un paradigma di "giustiziabilità", configurandosi come proponibili eccezioni di illegittimità costituzionale intese a censurare l'eventuale abdicazione del potere legislativo in sede di scelte di criminalizzazione; "pretende" che «ogni atto normativo, suscettibile di determinare una restrizione dei diritti individuali di libertà, scaturisca in via esclusiva dalla volontà popolare, per come essa si esprime attraverso la rappresentanza parlamentare, liberamente eletta»⁶.

Oggi, sferzata dal *decisum* della Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 15 gennaio 2014, la riserva siglata dal Costituente si scopre ulteriormente rafforzata. Con due puntelli ideologici.

Il primo - implicito - la radica in un ambito che abbraccia l'intera area penale, *in malam partem* come *in bonam partem*, sovrapponendosi alla "materia penale", ove stanziato le opzioni della punibilità e della non punibilità, del criminalizzare e dell'abolire dal novero dei reati. Con ciò idealmente si prosegue il percorso argomentativo innescato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 230 del 2012: essa fa da sfondo sancendo come la "legge" nel combinato disposto dell'art. 25, comma 2, Cost. e dell'art. 2 c.p., vada letta e tradotta nel "diritto scritto", naturalmente stabile e cogente, in contrapposizione all'interpretazione fornita

² Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1992, 78 ss.

³ S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano. Concetti, fonti, validità, interpretazione*, I, Padova, 1999, 88 s.

⁴ Cfr. art. 26 dello Statuto Albertino.

⁵ V. F. BRICOLA, *Legalità e potestà normativa penale delle Regioni*, in *Scuola pos.*, 1963, 630 ss., ed ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. Canestrari-A. Melchionda, I, t. I, Milano, 1997, 246 ss.

⁶ Sul punto, C. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, I, Torino, 1993, 62; v. anche F. BRICOLA, *Legalità e crisi: l'art. 25, commi 2° e 3° rivisitato alla fine degli anni '70*, in *La Quest. crim.*, 1980, 179 ss., ed ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. Canestrari-A. Melchionda, I, t. II, Milano, 1997, 1280 ss.

dal diritto giurisprudenziale, ontologicamente mutevole e flessibile, dotata di efficacia esclusivamente persuasiva⁷. Su questo sfondo la pronuncia ora in annotazione - in una vicenda che convoca l'art. 25, comma 2, c.p. attraverso le evoluzioni di una delega legislativa di riordino normativo implicante l'abrogazione di norma incriminatrice - ha tutta cura di rimarcare ulteriormente un dettaglio fondamentale: che il diritto scritto di specie ha la propria "vera" fonte nell'atto legislativo promanante dal Parlamento, così attestando il presupposto dell'assegnazione a quest'organo di un simile potere nell'obiettivo di una ragionevole razionalizzazione del campo d'illiceità penalistica⁸.

Il secondo puntello - esplicito - affida al Legislatore la compiuta definizione della norma "in materia penale", arginando le derive lassiste, rispetto al rigore del principio in discussione, caratterizzanti una prassi oramai imperante nell'operatività della delega legislativa.

Si finisce così per potenziare quella connotazione garantistica del principio della riserva di legge già conseguente all'avvento dello Stato democratico⁹, nel senso "politico" della legge come strumento di tutela della libertà basato sul carattere rappresentativo dell'organo parlamentare¹⁰.

2. La "forza della legge" nella vicenda abrogativa della fattispecie di associazione militare a fine politico.

Con la pronuncia n. 5 del 2014¹¹ la Corte Costituzionale interviene a giudicare delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nelle ordinanze di remissione del Tribunale di Verona e del Tribunale di Treviso con riferimento alla normativa abrogatrice della fattispecie eletta ad incriminare il fatto di *associazione militare per scopi politici*, di cui al d.lgs. n. 43 del 1948¹²,

⁷ Per un approfondimento, sia consentito il rinvio a D. FALCINELLI, *In nome della Legge Penale Italiana». Giudici d'Europa, Custodi del diritto penale (appunti sulla sentenza della Corte costituzionale n. 230/2012)*, in *Federalismi*, (Focus Human rights n. 3 - 16 settembre 2013, 1-23).

⁸ Cfr. F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, (1973), ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. Canestrari-A. Melchionda, vol. I, tomo I, cit., 562 s.; ID., *Legalità e crisi*, cit., 1287; C. FIORE, *Diritto penale*, cit., 62; A. GAMBERINI, *Riserva di legge*, in *Introduzione al sistema penale*, a cura di G. Insolera-N. Mazzacupa-M. Pavarini-M. Zanotti, Torino, 2000, 121; nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 282 del 1990.

⁹ A. DI GIOVINE, *Introduzione allo studio della riserva di legge nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 1969, 23 ss.

¹⁰ L. CARLASSARE, *Legge (riserva di)*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1990, 2.

¹¹ Per un compiuto commento alla pronuncia, M. SCOLETTA, *La sentenza n. 5/2014 della Corte costituzionale: una nuova importante restrizione delle "zone franche" dal sindacato di legittimità della materia penale*, in *Dir. pen. contemp.*, 2014 (3 febbraio 2014).

¹² Sul tema, v. anche M. GAMBARDELLA, *Abrogazione del reato di associazione militare per scopi politici e obblighi costituzionali espressi di incriminazione*, in *Cass. pen.*, 2010, 3727 ss.; V. PUPO, *L'abrogazione del decreto legislativo che vieta le associazioni di carattere militare*, in *www.giurcost.org*, 30 novembre 2011; A. LOLLO, *La riserva di legge in materia penale alla prova del bilanciamento. In occasione della questione di legittimità costituzionale sull'art. 2268 del codice militare*, in *AIC*, n. 4, 2011; si veda anche G. TARLI BARBIERI, *Quando la semplificazione normativa è politicamente "sensibile": lo "strano caso" dell'abrogazione del d.lgs. 43/1948*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli, 2010, 3525 ss.

che all'art. 1 sanziona le «associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici», comminando la reclusione da uno a dieci anni per i promotori, i costitutori, gli organizzatori o i dirigenti, e la reclusione fino a diciotto mesi per i meri partecipanti alle associazioni vietate.

La vicenda converge quindi sull'ampia tematica delle questioni di legittimità delle leggi penali favorevoli, *in parte qua* innestandosi sul fondamentale percorso di rilevanza e di ammissibilità delle stesse, già battuto e fundamentalmente risolto in positivo dalla decisione n. 394 del 2006; quanto al resto, la pronuncia procede attraverso l'analisi di una complessa rete normativa, per l'incalzante susseguirsi di interventi di legge modificativi delle disposizioni sindacate, a principiarsi dall'art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare «decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene *indispensabile* la permanenza in vigore». Si sanciva, al successivo comma 14-*ter*, che, «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate». Ancora, al consecutivo comma 15 la legge n. 246 del 2005 stabiliva che «I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».

Con ciò venivano determinati i principi ed i criteri direttivi, ed individuati oggetto e termine (entro il 16 dicembre 2009), cui l'esercizio della delega doveva soggiacere. In ottemperanza, il Governo aveva in primo esercitato la delega con il d.lgs. n. 179 del 2009, prevedendo il mantenimento in vigore anche del d.lgs. n. 43 del 1948, per poi "riattivarsi" attraverso il varo del Codice dell'ordinamento militare: l'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 statuiva così, di contro, l'abrogazione del reato di associazioni paramilitari; abrogazione che veniva ribadita e "confermata" dall'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010.

Le questioni di legittimità esaminate dalla Corte nella decisione in indagine si sono calate in questo articolato complesso normativo, ove dubbi di incostituzionalità si annidano oltre che per violazione dell'art. 18 Cost. - inteso come impositivo di un obbligo di criminalizzazione delle associazioni finalizzate al perseguimento di scopi politici mediante organizzazioni di

carattere militare - e per violazione dell'art. 3 Cost., segnatamente per la violazione dell'art. 76 e dell'art. 25, comma 2, Cost.

In primo piano viene difatti a porsi il sindacato sull'eccesso di delega che a detta dei giudici remittenti vizia l'art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, sostanzialmente per esuberanza rispetto al contenuto della legge di delega al pari del consecutivo art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, «adottato in assenza di una delega che autorizzasse il Governo ad abrogare leggi o provvedimenti già sottratti, ad opera del d.lgs. n. 179 del 2009, all'effetto abrogativo previsto dal comma 14-ter dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005», e peraltro emanato a termine di delega oramai scaduto.

Così, l'analisi della censura da parte della Corte riduce il fuoco del dibattito, e si appunta e si conclude sull'accertata violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega rispetto alla porzione di potere normativo conferito, nella premessa che il rispetto del parametro in menzione è vassallo del rispetto del supremo principio di legalità penale *ex* art. 25, comma 2, Cost. nella sua veste-corollario della riserva di legge. Sicché, assorbita ogni altra questione e riuniti i giudizi, viene a dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2268 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare).

2.1. In premessa, ancora sulla rilevanza ed ammissibilità del sindacato su norme penali favorevoli

L'argomentazione raggiunge questa fondamentale sponda transitando per la questione pregiudiziale della rilevanza ed ammissibilità del sindacato su norme penali *in bonam partem*, divenendo così preziosa occasione per rintracciare le tappe principali del percorso evolutivo

che ha indotto a maturare sul punto una positiva conclusione, in questa stessa sede rinsaldata¹³.

In origine, l'inammissibilità del sindacato sulle norme penali più favorevoli era stata supportata dalla considerazione che una questione finalizzata a una pronuncia *in malam partem* sarebbe stata priva di rilevanza, dato il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, perché «i principi generali vigenti in tema di non retroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale, impedirebbero in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice *a quo*»¹⁴.

Il pensiero successivo, sviscerato dallo stesso Giudice, ha però riconosciuto che la retroattività della legge più favorevole non esclude l'assoggettamento delle norme giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale, perché altro è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, circoscrivendo l'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità delle norme penali di favore; altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto impreviste dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile¹⁵.

Il mutato orientamento trova così, in progressione, una radicazione sempre più ferma, chiarendosi definitivamente come non sia di ostacolo a una pronuncia della Corte *in malam partem* il principio sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., il quale demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla Corte di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità¹⁶.

Ecco allora il segno di continuità tra quella odierna e la sentenza n. 394 del 2006, che ha espressamente riconosciuto la sindacabilità delle «c.d. norme penali di favore: ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più

¹³ Sul tema, v. in ultimo M. SCOLETTA, *Metamorfosi della legalità. Favor libertatis e sindacabilità in malam partem delle norme penali*, Pavia, 2012. In generale, si rinvia anche a V. ONIDA, *Retroattività e controllo di costituzionalità della legge penale sopravvenuta più favorevole*, in Bin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi (a cura di), *Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle corti costituzionale e di giustizia*, Torino, 2005, 285 ss.; e M. SCOLETTA, *Retroattività in mitius e pronunce di incostituzionalità in malam partem*, *ivi*, 342 ss.

¹⁴ Corte cost., sent. n. 85 del 1976.

¹⁵ V. Corte cost., sent. n. 148 del 1983; Corte cost., sent. n. 394 del 2006; Corte cost., sent. n. 28 del 2010.

¹⁶ *Ex plurimis*, Corte cost., sent. n. 394 del 2006; ord. n. 204, n. 66, n. 5 del 2009, e n. 285 del 2012.

favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni»¹⁷. Secondo i dettami della richiamata pronuncia storica «il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme penali; ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo¹⁸: e ciò a prescindere dall'istituto o dal mezzo tecnico tramite il quale tale trattamento si realizza [...]. In simili frangenti, difatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria».

Sul punto, una seconda linea di continuità viene sviluppata dalla sentenza n. 5 del 2014 rispetto ad altra decisione significativa, la n. 28 del 2010¹⁹, con la quale la Corte, in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un decreto legislativo intermedio che, in contrasto con una direttiva comunitaria, aveva escluso la punibilità di un fatto precedentemente e successivamente previsto come reato. Secondo questa decisione, infatti, «se si stabilisse che il possibile effetto *in malam partem* della sentenza di questa Corte inibisce la verifica di conformità delle norme legislative interne rispetto alle norme comunitarie – che sono cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie nell'ordinamento italiano per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – non si arriverebbe soltanto alla conclusione del carattere non auto applicativo delle direttive

¹⁷ Per un commento a tale importante pronuncia, si veda, *ex multis*, G. MARINUCCI, *Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le «zone franche»*, in *Giur. cost.*, 2006, 4160 ss.; D. PULITANÒ, *Principio di eguaglianza e norme penali di favore (Nota a Corte cost. num. 393-394 del 2006)*, in *Corr. mer.*, 2007, 209 ss.; O. DI GIOVINE, *Il sindacato di ragionevolezza nei casi facili. A proposito della sentenza n. 394 del 2006 sui "falsi elettorali"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 100 ss.; C. PECORELLA, *Pronunce in malam partem e riserva di legge in materia penale, ibidem*, 351; V. MANES, *Norme penali di favore, no della Consulta*, in *Dir. giust.*, n. 46, 2006, 34 ss.; M. GAMBARDILLA, *Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle c.d. norme penali di favore*, in *Cass. pen.*, 2007, 467 ss.

¹⁸ V. Corte cost., sent. n. 148 del 1983, sulla quale si vedano le note di G. LATTANZI, *La non punibilità dei componenti del Consiglio superiore al vaglio della Corte costituzionale: considerazioni e divagazioni*, e di D. PULITANÒ, *La "non punibilità" di fronte alla Corte costituzionale*, entrambe in *Foro it.*, 1983, I, 1801 ss.

¹⁹ V. A. M. MAUGERI, *La dichiarazione di incostituzionalità di una norma per la violazione di obblighi comunitari ex artt. 11 e 117 Cost.: si aprono nuove prospettive?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1147 ss.; V. ONIDA, *Sul controllo di conformità delle leggi al diritto europeo: le ceneri di pirite come «sottoprodotti» davanti alla Corte costituzionale*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 875 ss.; A. CELOTTO, *Venisti tandem! La Corte, finalmente, ammette che le norme comunitarie sono "cogenti e sovraordinate"*, in *Giur. cost.*, 2010, 382 ss.; D. FRANZIN, *La Corte costituzionale e la definizione di rifiuto: nuovo capitolo di una complessa vicenda di illegittimità comunitaria*, in *Cass. pen.*, 2011, 117 ss.

comunitarie [...], ma si toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano».

La pronuncia in nota ne trae un dirimente slancio argomentativo, così proiettandosi su di un diverso ed ulteriore gradino di rafforzamento della legalità penale: nell'illuminato disegno concettuale della Corte l'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo adottato in carenza o in eccesso di delega si pone, infatti, direttamente in contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Infine: si intende che l'esclusione del sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo in violazione dell'art. 76 Cost. consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti.

3. La riserva di legge “rafforzata”: l'art. 76 Cost. a garante della “legalità penale parlamentare”

La riserva di legge costituzionalizzata si qualifica così per il tramite del *necessario* e pregnante attributo di “parlamentare”.

A parafrasare il *decisum* si attesta infatti che, quando si propone una questione di legittimità costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal Governo su delega del Parlamento, il sindacato della Corte non può essere precluso invocando il principio della riserva di legge in materia penale. Piuttosto e per l'inverso, è proprio la verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata a divenire strumento di garanzia del rispetto dell'art. 25, comma 2, Cost., e non può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio *a quo*.

Messo subito a parte questo aspetto - gli effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali²⁰, essendo del resto per consolidato orientamento totalmente ininfluyente sull'ammissibilità della questione il “senso” degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge²¹ - va difatti riguardata l'alternativa prospettica del negare accesso ad un siffatto dubbio di illegittimità. Significherebbe accettare ed avallare la creazione di

²⁰ Corte cost., sent. n. 28 del 2010.

²¹ Corte cost., sent. n. 98 del 1997; Corte cost., sent. n. 294 del 2011.

sacche dell'ordinamento sottratte al controllo di costituzionalità ed elusive del disposto dell'art. 25, comma 2, Cost., entro le quali sarebbe di fatto consentito al Governo effettuare scelte politico-criminali, che la Costituzione riserva al Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

La foggia del principio che esce fuori dalle ultime parole della Corte finisce quindi per irrobustirlo, per il tramite esplicito di una aggettivazione di “parlamentare” che rimarca come rimessa al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare. Principio che rimane dunque violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa.

Nel ragionamento dettagliato dalla Corte l'ingiustificata abrogazione della fattispecie incriminatrice di specie si delinea difatti in esatta corrispondenza alla lettura della “puntuale” delega, palesemente diretta alla semplificazione e al riassetto normativo delle disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore all'esito delle operazioni “salva-leggi”, da armonizzare, eventualmente, con la legislazione successiva; estraneo del resto il d.lgs. n. 43 del 1948 rispetto all'ordinamento militare che aveva formato oggetto del riassetto²². Si giunge ad una chiosa in questi termini giacché «la finalità fondamentale di semplificazione, che costituiva la *ratio* propria della legge n. 246 del 2005, era quella di creare insiemi normativi coerenti, a partire da una risistemazione delle norme vigenti, sparse e non coordinate, apportando quelle modifiche rese necessarie dalla composizione unitaria delle stesse»²³, mentre l'abrogazione di norme penali incriminatrici solo apparentemente connesse con la materia oggetto del riassetto normativo si colloca evidentemente su un altro piano e richiede scelte di politica legislativa, che, seppur per grandi linee, devono provenire dal Parlamento.

La rottura evolutiva segnata da quest'ultima decisione della Consulta si percepisce allora netta osservando l'itinerario che la precede. Da qui si vede la pregressa predilezione di percorsi argomentativi basati sulla qualificazione della disposizione costituzionale di cui all'art. 25, comma 2, come mera norma di carattere “organizzatorio”, con la conseguente “sterilizzazione” di essa rispetto a regolamenti, inerenti alla materia riservata, anteriori all'entrata in vigore della Costituzione ma perdurantemente produttivi di effetti²⁴; la costante

²² La stessa Consulta ha in proposito premura di ricordare il comunicato del 22 ottobre 2010 con cui il Ministero aveva segnalato l'erroneità dell'inserimento del d.lgs. n. 43 del 1948 tra le norme da abrogare, e ne aveva «proposto la correzione con procedura di rettifica di errore materiale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

²³ Corte cost., sent. n. 80 del 2012.

²⁴ Cfr., sul punto, F. Bricola, *Legalità e crisi*, cit., 1295.

considerazione della riserva di legge come riserva di fonte (ancorché di qualifica statale) piuttosto che di organo; l'uso di una antologia di argomenti proposti a sostegno del carattere "tendenzialmente assoluto" della riserva, tesi a legittimare gli apporti delle fonti secondarie²⁵. L'effetto a tutt'oggi percepibile è dunque l'abbandono, completo e definitivo, di una lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. che sottolineandone la contiguità rispetto alla norma codicistica ne ha sminuito la carica innovatrice nella misura in cui l'aggancio è stato operato con un sistema in cui, per il suo assetto istituzionale, il riferimento alla legge poteva tutt'al più significare l'ancoraggio ad una norma scritta²⁶; il che ha nel tempo fatto da supporto a quell'ulteriore svilimento della valenza garantistica della riserva di legge che ha "canalizzato" - attraverso riforme istituzionali di stampo maggioritario - verso una "normalizzazione" del predominio del Governo con l'ispessimento delle relative componenti parlamentari e conseguente indebolimento delle minoranze²⁷.

Il riflesso di questa realtà, che ha sbilanciato la riserva di legge dal suo naturale ed originario asse di equilibrio, ben si coglie nella dinamica interpretativa che ha esteso il concetto di legge - alla cui "forza" la normativa costituzionale si appiglia letteralmente - traducendolo nella lata formulazione di legge in senso materiale, inclusiva degli atti "aventi forza di legge".

La tradizionale e maggioritaria dottrina ha difatti inteso superabili le obiezioni maturate al proposito²⁸, tanto per i decreti-legge quanto per i decreti legislativi, atti del Governo piuttosto che del Parlamento; nondimeno, più recentemente sono state avanzate poderose opinioni dissenzienti, distinguendosi quanto alla conformità della decretazione d'urgenza e/o di quella delegata avanti alla *ratio* della riserva di legge in materia penale²⁹: radicalmente incompatibile la prima, legittima la seconda³⁰.

²⁵ Per tale impostazione, sulla quale sembrerebbe essersi assestata la prevalente dottrina con la riferita espressione ossimorica, cfr. M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 83; V. MANES, *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e specificazione "tecnica"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 18; parla, invece, di "riserva assoluta relativizzata" F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2001, 50.

²⁶ F. BRICOLA, *Legalità e crisi*, cit., 1294.

²⁷ Sul punto, cfr. V. MANES, *L'eterointegrazione della fattispecie penale*, cit., 10. Per un inquadramento puntuale dei connotati della legalità della democrazia "radicale" e della democrazia "liberale", nonché delle condizioni sociologiche della legalità, cfr. C.F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, 2006, 535 ss.; M.P. IADICICCO, *La riserva di legge nelle dinamiche di trasformazione dell'ordinamento interno e comunitario*, Torino, 2007; D. PULITANÒ, *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, cit., 691 ss.; E. DOLCINI, *Leggi ad personam, principio di riserva di legge e principio di eguaglianza*, 2004.

²⁸ V. G. CARBONI, *L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Lineamenti dogmatici e storico-costituzionali dell'art. 650 cod. pen.*, Milano, 1970, 255 ss.

²⁹ V. G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012, 37 s.; S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano*, cit., 138 ss.

³⁰ A. GAMBERINI, *Riserva di legge*, cit., 123 s.; di contrario avviso, tra gli altri, M. PARODI GIUSINO, *Nodi problematici in tema di fonti del sistema penale*, in *Ind. pen.*, 2004, 445 ss.

Dal canto suo la Corte costituzionale si è generalmente assestata sulla validazione della prassi normativa, stimandone la piena ammissibilità in virtù della anzidetta considerazione della riserva di legge come (mera) riserva di fonte³¹, e non anche di organo. In più moderni interventi la Consulta ha tuttavia concluso col ritenere illegittime talune disposizioni contenute in decreti-legge per difetto dei presupposti di necessità ed urgenza fissati all'art. 77 Cost.³². Da un siffatto irrigidimento sul versante dei decreti-legge si sono tratte avvisaglie di “fuga” verso la decretazione delegata quale *fonte alternativa* del diritto penale, in termini paragonabili alla situazione verificatasi all'indomani della storica sentenza della stessa Corte, n. 360 del 1996, relativa alla deprecata prassi della reiterazione dei decreti-legge³³. Ma il settore della decretazione legislativa, per parte sua, non sembra offrire maggiori garanzie di aderenza al dettato costituzionale, se è vero, come segnala la dottrina costituzionalistica, che la recente esperienza ha configurato una «tecnica sotterranea, clandestina di produzione delle deleghe», stante la quale si formulano disposizioni di delega prive di ogni reale principio e criterio direttivo³⁴. È evidente, allora, come la “latitudine” delle deleghe legislative si atteggi di controversa ammissibilità/legittimità sul versante penalistico, dove il formante normativo di riferimento costituzionale non è più soltanto l'art. 76, ma altresì l'art. 25, comma 2³⁵.

3.1. Dalla natura “parlamentare” della riserva alla rilettura della sua “tendenziale assolutezza”: l'equiparabilità di decreto legislativo e fonte subordinata

Su questo scenario problematico ha fatto appunto irruzione la Corte costituzionale con la sentenza n. 5/2014, mossa dall'espreso intento di irrigidire anche sul versante della delega legislativa la tenuta del principio di riserva di legge penale, connotandolo come “parlamentare”.

Un aggettivo, questo, “a due facce”.

L'una si volge a rimarcare i confini obbligati dell'intervento delegante del Legislatore, vincolato al cogente compito della esatta definizione di oggetto, tempi e contenuti fondamentali - *principi e criteri direttivi* - dello svolgimento del potere legislativo delegato.

³¹ V. Corte cost., ord. n. 134 del 2003, in ordine all'espresa censura del giudice remittente circa il deficitario tasso di democraticità della fonte-decreto legislativo.

³² Cfr. Corte cost., sent. n. 171 del 2007 e Corte cost., sent. n. 128 del 2008. In generale sul tema v. A. CELOTTO, *La “storia infinita”: ondivaghi e contraddittori orientamenti sul controllo dei presupposti del decreto-legge*, in *Giur. cost.*, 2002, 133 ss.

³³ G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., 37 s.

³⁴ Così R. ZACCARIA-E. ALBANESI, *La delega legislativa tra teoria e prassi*, 2008, 2 ss., in www.cortecostituzionale.it.

³⁵ Precisa la doverosa osservanza delle condizioni di cui all'art. 76 Cost. M. ROMANO, *Corte costituzionale e riserva di legge*, in AA.VV., *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Napoli, 2006.

L'altra guarda alla doverosa esecuzione della delega da parte del Governo, e alla delimitazione di questa "messa in opera", sotto la direzione della Legge: così facendo pare suggerire una stretta interpretativa che reindirizza la fonte del decreto legislativo nel medesimo rapporto - di rispetto del principio di riserva - che corre tra legge penale (comprensivo il concetto e della legge-delega e della legge di conversione del decreto legge) e fonte ad essa subordinata.

In buona sostanza, pare prescriversi (esplicitamente anche se non espressamente) per il vaglio di legittimità (qui, del decreto legislativo) l'adozione del medesimo criterio in uso per individuare i limiti legittimi dell'intervento delle fonti secondarie, ammettendo una integrazione della normativa penale limitata ad "attualizzare" un precetto ovvero un elemento del precetto già compiutamente formulato dalla legge incriminatrice (con la fonte della legge delega del Parlamento). In questo contesto la Corte costituzionale ha difatti, da tempi non recenti, subordinato la legittimità della norma alla condizione della «sufficiente determinazione legislativa dei presupposti, caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena»³⁶.

Assunta quest'ottica, l'arresto del Giudice delle Leggi si riconosce capace di saldare una doppia frattura.

La prima, è quella che il fronte dottrinale ha costantemente fatto registrare in tema di "natura" della riserva di legge penale, esprimendosi in posizioni estremamente differenziate³⁷. Si ricordano, per punti essenziali, la tesi di una riserva rigorosamente assoluta, tale da non consentire neppure integrazioni marginalissime ad opera della normazione secondaria³⁸; la tesi di «una riserva non assoluta, ma nemmeno troppo relativa»³⁹; la teoria del regolamento come "presupposto di fatto" del divieto penale⁴⁰; la tesi della riserva assoluta del "modo di disciplina", secondo cui ad essere riservata in modo assoluto al legislatore sarebbe la connessione tra un certo illecito e la rispettiva sanzione penale, ma non anche il "campo di materia", con conseguente legittima determinazione degli elementi del fatto ad opera di

³⁶ Corte cost., sent. n. 26 del 1966.

³⁷ Si veda in tema la sintesi espositiva di G. VICICONTE, *Riserva di legge in materia penale e fattispecie in rapporto di integrazione con atti amministrativi*, in AA.VV., *Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni*, a cura di E. Dolcini-T. Padovani-F. Palazzo, Milano, 1994, 60 ss. Si rinvia anche alle riflessioni sviluppate da M. ROMANO, *Commentario sistematico al codice penale. Art. 1-84*, Milano, 2004, 37 s.; G. VASSALLI, *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, 1994, 311; L. CARLASSARE, *Regolamenti dell'Esecutivo e principio di legalità*, Padova, 1966, 246 s.

³⁸ G. CARBONI, *L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*, cit., 220 ss., 250, 272 s.

³⁹ C. ESPOSITO, *Irretroattività e legalità delle pene*, in *Scritti per Carnelutti*, Padova, 1950, VI, 508 ss.

⁴⁰ B. PETROCELLI, *Norma penale e regolamento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 369 ss.; A. PECORARO-ALBANI, *Riserva di legge-Regolamento-Norma penale in bianco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 762 ss.

qualsiasi altra fonte normativa⁴¹; ancora, la posizione dottrinale incentrata sul criterio della descrizione legislativa della fattispecie penale in termini di “sufficiente specificità”⁴². A quest’ultima evidentemente si riconnette la presa di posizione della Corte nella sentenza n. 5/2014, che finisce per considerare legittimo l’apporto esecutivo del decreto legislativo - così come già assodato per le fonti subordinate - in quanto esso si dimostri di completamento - *id est*, di ulteriore specificazione in vista di un indispensabile apporto tecnico - del precetto legislativo (nella specie, di scelta abolitrice) già di per sé sufficientemente specifico.

Alle spalle, sta del resto la posizione di quella autorevole dottrina, che ha argomentato in ordine al carattere “relativo” della riserva proprio muovendo dall’art. 76 Cost., e ritenendo perfettamente assimilabili le possibilità di concorso nella descrizione della fattispecie penale di decreto legislativo e regolamento una volta posti dalla legge i principi ed i criteri direttivi atti a delimitare la discrezionalità dell’Esecutivo⁴³.

Con riguardo alla seconda frattura ci si riferisce alla (“sostenuta”) duplicità di tracciati giurisprudenziali odiernamente assestata sulla dicotomia caratterizzante la norma penale oggetto di sindacato: norma che rinvia ad atti amministrativi generali ed astratti oppure a provvedimenti amministrativi.

In particolare, con la sentenza n. 282/1990⁴⁴, la Consulta, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una fattispecie per violazione del principio della riserva di legge, declinava il paradigma valutativo non più - come in precedenza - secondo i criteri della “disobbedienza come tale”, della “presupposizione”, della “sufficiente specificazione del precetto” intesi come validi tanto al cospetto di atti amministrativi generali quanto al cospetto di fattispecie sanzionatorie di provvedimenti amministrativi⁴⁵, ma articolando il giudizio in maniera differenziata a seconda che il riferimento della norma penale sia «ad atti normativi o a provvedimenti amministrativi aventi caratteri di astrattezza e di generalità, da quello effettuato nei confronti di singole prescrizioni individuali o comunque specifiche».

⁴¹ Così A. PAGLIARO, *Legge penale. a) Principi generali*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1978, 1048 s.

⁴² G. AMATO, *Rapporti tra norme primarie e secondarie. Aspetti problematici*, Milano, 1962, 154 ss.; ID., *Sufficienza e completezza della norma penale*, in *Giur. cost.*, 1964, 495 ss.; ID., *Riserva di legge e libertà personale in una sentenza che restaura l’art. 25*, in *Giur. cost.*, 1966, 269 ss.

⁴³ V. G. MARINI, *Nullum crimen, nulla poena sine lege. a) Diritto penale*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 954 s.

⁴⁴ In argomento G. VICICONTE, *Nuovi orientamenti della Corte costituzionale sulla vecchia questione delle norme “in bianco”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1000 ss.; E. INFANTE-G. SALCUNI, *Diritto penale del comportamento e disvelamento della necessaria “politicalità” del giudizio degli esperti. Abbandono dell’integrazione del precetto penale ad opera di fonti secondarie “tecniche”?*, in *Annali I. Università degli Studi di Foggia*, Milano, 2005, 1162.

⁴⁵ Cfr. G. VASSALLI, *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, cit., 297 ss.

La contrapposizione dei due modelli infatti implicherebbe una verifica intesa a certificare il carattere meramente tecnico della fonte secondaria in ipotesi di fattispecie sanzionatorie che ricevono il contributo integrativo di un regolamento o di un atto amministrativo avente portata generale, ed una verifica intesa a riscontrare la sufficiente determinazione, ad opera della fonte legislativa, dei presupposti, carattere, contenuto e limiti dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in ipotesi di fattispecie informate al modello ingiunzionale-provvedimentale.

Vero è, del resto, che la giustapposizione tra le due ipotesi non ha mancato di suscitare delle perplessità, a fronte della scarsa chiarezza sulle ragioni di fondo che starebbero alla base della loro diversa compatibilità costituzionale⁴⁶; ed a fronte dell'osservazione di una frequente approssimazione dell'analisi sulla "sufficiente precisione" della legge su cui si fonda il provvedimento amministrativo⁴⁷.

L'operazione compiuta dalla Corte costituzionale con la pronuncia in nota annoda quindi il passato - del primo indirizzo argomentativo ed esegetico sul tema della natura della riserva di legge penale in rapporto alle fonti secondarie - e il presente di uno scenario ordinamentale giuridico "complesso".

Il passato. Ci si proietta a quando, con la decisione della Corte n. 26 del 1966, si è dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost., per violazione del principio di legalità della pena. Qui, il requisito della sufficiente specificazione si è inteso soddisfatto perché le prescrizioni dell'Autorità amministrativa (Camere di commercio) erano «circoscritte e specificate nelle finalità e nel contenuto sulla base di esigenze esclusivamente, o quasi esclusivamente, tecniche».

Il presente. La Corte costituzionale con la sentenza n. 5/2014 si è volutamente apprestata a precisare un principio costituzionale che il contesto internazionale in cui si cala e cui si connette l'ordinamento giuridico italiano rischia altrimenti di rendere sfumato, malleabile e quindi anche vulnerabile. Il riferimento corre in particolare alla "interferenza" che sul diritto penale nazionale produce il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la correlata giurisprudenza della Corte EDU: la necessaria fusione degli orizzonti dei mondi

⁴⁶ Cfr. C.F. PALAZZO, *Riserva di legge e diritto penale moderno*, in *Studium juris*, 1996, 280.

⁴⁷ La Corte costituzionale si è soffermata diffusamente sulla completezza del precetto penale nella sentenza n. 199 del 1993, in tema di abusivo esercizio di una professione, su cui v. M. D'AMICO, *Qualità della legislazione, diritto penale e principi costituzionali*, in *Riv. dir. cost.*, 2000, 50. Il riscontro del parametro di sufficiente specificazione della legge sarebbe stato invece poco approfondito in Corte cost., sent. n. 69 del 1971, in tema di caccia; in Corte cost., sent. n. 113 del 1972, che ha ritenuto sufficientemente specifico l'art. 110 t.u.l.p.s.; in Corte cost., sent. n. 295 del 2002, n. 295, in tema di notizie riservate, così secondo M. ROMANO, *Corte costituzionale e riserva di legge*, cit., 42 e 45. L'Autore peraltro ritiene nella sentenza del 2002 inconferente lo stesso riferimento al principio di riserva di legge: si reputa difatti l'atto amministrativo che pone il divieto di divulgazione di cui all'art. 262 c.p., atto non avente natura regolamentare ma che si limita a concretizzare/attualizzare la divulgabilità delle singole specifiche notizie.

(eterogenei) di *civil law* e di *common law* ha imposto a requisito minimo (e sufficiente) per la qualificazione di una disposizione come “legge”, ai sensi e per gli effetti della CEDU, quello della ragionevole conoscibilità della norma e della ragionevole prevedibilità dell’applicazione che ne venga fatta⁴⁸. Requisito, questo, che evidentemente ne trascura l’ascrivibilità ad un determinato livello nella gerarchia nazionale delle fonti⁴⁹, con conseguente vanificazione, sul versante del presidio europeo in discorso, di quel *surplus* garantistico che trova espressione, in sede nazionale, nel principio costituzionale della riserva di “legge parlamentare”⁵⁰.

Il risultato subordina infine alla “forza della Legge” la forza normativo-penale della decretazione dell’Esecutivo, parificandola al ruolo della fonte regolamentare. Vale a dire che il risultato cui tende l’argomentare della sentenza n. 5/2014 è, e vuole essere: quello di offrire un saldo supporto contro l’attuale e perdurante crisi politico-istituzionale del principio di riserva di legge “parlamentare”, che annovera tra i suoi fattori lo scivolamento del principio democratico in quello maggioritario e l’affermazione del principio tecnocratico⁵¹; altresì, è e vuole essere quello di ricondurre in asse un baricentro normativo del sistema che si è progressivamente spostato dall’organo parlamentare all’apparato amministrativo⁵², limitandolo - così l’originaria *ratio* - ad un ruolo “interstiziale”, meramente esecutivo di un significato criminale già espresso e definito.

Di più. Vi si coglie anche un chiaro monito al Legislatore: in una concezione rafforzata della riserva di legge la primaria verifica di legittimità è destinata ad appuntarsi proprio in ordine all’adempimento, da parte del Parlamento, dell’obbligo (positivo) di disciplina della materia riservata e, dunque, nei casi di rinvio alla normativa secondaria (*id est*, decreti legislativi, regolamenti, provvedimenti amministrativi), in ordine all’adempimento della *condizione sempre necessaria* dell’obbligo di esplicitazione dei criteri (tecnici, ovvero contenutistici) cui essa deve conformarsi⁵³.

⁴⁸ Cfr. Corte EDU, sentenza 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, ricorso n° 14307/88; Corte EDU, sentenza 24 febbraio 1998, Larissis e altri c. Grecia, ricorsi n° 23372/94-26377/94-26378/94; Corte EDU, sentenza 1 febbraio 2000, Schimanek c. Austria, ricorso n° 32307/96; tra le più recenti, Corte EDU, sentenza 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, ricorso n° 21906/04; Corte EDU, Grande Camera, sentenza 17 maggio 2010, Kononov c. Lituania, ricorso n° 36376/04

⁴⁹ V. Corte EDU, sentenza 18 giugno 1971, De Wilde, Ooms e Wersyp c. Belgio.

⁵⁰ Sottolinea tale aspetto V. ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale*, in *ius17@unibo.it*, n. 1, 2009, 63.

⁵¹ Sul punto, F.C. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio ‘fondamentale’*, in *Quad. fiorent.*, Milano, 2007, 1286 ss.

⁵² Cfr. V. MANES, *L’eterointegrazione della fattispecie penale*, cit., 12.

⁵³ Cfr. A. DI GIOVINE, *Introduzione allo studio della riserva di legge*, cit., 107.